

Open hearing ADM del 6 giugno 2022 E-DAS estensione del altri prodotti petroliferi assoggettati. Osservazioni e proposte.

- **Campo di applicazione.** Allo scopo di comprendere il perimetro di applicazione della determinazione direttoriale 494575/RU dello scorso 24 dicembre 2021, è importante per le aziende associate ad unem avere a disposizione tempestivamente sia la regolamentazione dell’Agenzia che l’aggiornamento delle condizioni ed eventualmente dei tracciati per avviare al più presto un congruo arco temporale per sperimentare l’emissione dell’e-DAS per gli **alcoli**, per il **GPL**, per i **lubrificanti** e per il **bitume**.
- **Gas di petrolio liquefatto.** Il GPL è un prodotto petrolifero tassato a peso e commercializzato a volume; è utilizzato per usi di carburazione e/o come combustibile. Il GPL per uso combustione è movimentato sia sfuso che in bombole e gran parte della relativa prassi fiscale trova ancora riferimento nella circolare n. 33/D del 2 febbraio 1996 dell’ADM, in cui sono disciplinate particolari fattispecie commerciali, come ad esempio la cosiddetta tentata vendita, la gestione del deposito contabile di transito ed altro ancora.

In proposito si chiede per il momento di limitare l’applicazione dell’e-das solo ai trasferimenti di GPL sfuso per uso carburazione e/o combustione, escludendo la movimentazione di quello condizionato in bombole. Occorre anche chiarire se i concessionari (soggetti che ricevono e rivendono il GPL sempre ad accisa assolta ai clienti finali) entrano nell’obbligo della telematizzazione con e-DAS, sia all’introduzione che all’estrazione del prodotto.

Rispetto alle vigenti disposizioni, si osserva che negli attuali tracciati per l’emissione dell’e-DAS per il GPL è obbligatorio indicare il peso il volume a 15[^] e la densità sempre a 15[^].

Nel caso in cui l’ e-DAS dovesse essere adottato anche per il GPL trasportato con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati per cessioni di prodotto in tentata vendita, si osserva che, ai sensi dell’articolo 15 direttoriale del 10 maggio 2020 prot. n. 13864, “a trasporto effettuato lo spedite *trasmette al sistema informatizzato il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS “non scorta merce” e per l’e-DAS “collettivo”, tramite il messaggio elettronico firmati digitalmente dallo spedite stesso*”. Ciò attualmente comporta che lo spedite deve trasmettere al sistema informatizzato di controllo tanti messaggi quanti sono gli e-DAS non scorta merce, che di norma sono 6, sulla base dei riscontrini ricevuti dal trasportatore.

In attesa di automatizzare il processo di ricezione del prodotto tramite la strumentazione installata sulle autobotti, si chiede di differire tale adempimento o in alternativa prevedere la sola scansione dei suddetti riscontrini con la relativa memorizzazione nel file della contabilità del deposito.

- **Lubrificanti e altri prodotti sottoposti ad imposta di consumo (art. 61 e 62 D.Lgs 504/95).**

La previsione contenuta nella presente determinazione direttoriale 494575/RU di adottare il documento in formato telematico e-AD per la circolazione dei lubrificanti e degli altri prodotti sottoposti ad imposta di consumo in regime sospensivo, rappresenta un'importante novità per tutta la filiera. Per garantire la regolare movimentazione delle merci al fine di non gravare sull'operatività degli impianti, si chiede di prevedere nel sistema doganale un ambiente di prova ed un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguare i propri sistemi gestionali delle spedizioni.

Per quanto riguarda invece la circolazione ad imposta assoluta, e-DAS, dei suddetti prodotti si chiede di:

- a) precisare che la suddetta direttoriale 494575/RU si applica solo per le spedizioni ad imposta assoluta scortate dal documento previsto dall'art. 12 del T.U.A.;
- b) confermare la vigenza del D.M 557/96 art. 6 comma 4 che prevede la facoltà di utilizzo della bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per gli stessi prodotti che abbiano assolto l'imposta, nel rispetto del D.P.R. 627/78;
- c) garantire anche la facoltà per gli stessi prodotti di essere scortati dal documento avente i requisiti definiti dal D.P.R. 472/96 (D.d.T.) nella fase successiva alla prima immissione in consumo, come confermato anche dalla circolare n. 4/D del 15/04/2014 della stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In proposito si evidenzia che per le spedizioni di oli lubrificanti ad imposta assoluta, spesso in colli di piccolo volume, in modalità di groupage e con peculiarità completamente differenti dalle benzine e gasoli, l'esclusivo assoggettamento alla disciplina del DAS creerebbe un serio ostacolo alla distribuzione.

La contestuale adozione dei documenti telematici di circolazione dei prodotti in esame in regime sospensivo, e-AD, ed in regime di imposta assoluta, e-DAS, richiede per gli operatori un significativo impegno in termini di risorse umane concentrato in un tempo molto breve, che potrebbe non essere sufficiente per l'adozione delle best practices con le quali le aziende associate ad unem

normalmente operano. In proposito si ricorda che per i prodotti sottoposti ad imposta di consumo, le precedenti determinazioni direttoriali prevedevano due termini distinti per l'entrata in vigore dei suddetti documenti telematici.

- **Cronoprogramma.** In considerazione dell'impegno richiesto per adeguare il sistema telematico doganale e i sistemi aziendali per l'adozione del nuovo format dei documenti di circolazione in regime sospensivo per i lubrificanti e per i bitumi e per l'estensione dell'e-DAS a tutti i prodotti energetici, si chiede di definire ai sensi dell'articolo 21 comma 1 della Direttoriale dell'ADM prot. n. 138762 del 10 maggio 2020 un crono programma per la graduale attuazione della direttoriale in oggetto entro il 31 dicembre 2022.
- **Depositi contabili.** Per la gestione del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361, recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, consumato nei territori delle zone montane non metanizzate, il telex n. 157 del 20.10.99 consente il recupero della suddetta agevolazione, mediante accredito d'imposta effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, anche ai titolari di deposito contabile o di un conto deposito di cui all'art. 53 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ora DPR 10/11/1997, n. 441 "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto". Nel caso in cui l'adozione del documento e-DAS facesse venire meno l'istituto del deposito contabile di transito, come è già successo per i carburanti benzina e gasolio, l'estensione del beneficio rimarrebbe per i soli titolari di conto deposito, per cui occorre prevedere nel sistema telematico delle dogane i necessari adattamenti e di conseguenza prevedere un congruo periodo transitorio per consentire ai depositi di stoccaggio di adeguare i propri sistemi informativi e la prassi operativa.

Per quanto riguarda invece la gestione dell'agevolazione comunemente denominata "combustibili zone montane" sarà presentata alle competenti funzioni dell'ADM una specifica proposta allo scopo di semplificarla, anche utilizzando l'istituto del "depositante"

- **Tabella A D.Lgs. 504/95 impieghi agevolati.** Si chiede di confermare l'adozione del documento telematico e-DAS per la circolazione dei prodotti per **tutti** gli usi agevolati indicati nella **Tab. A del TUA**, per i quali l'attuale prassi prevede l'emissione del documento di accompagnamento semplificato cartaceo, DAS.

Per quanto riguarda l'emissione del documento e-das per la circolazione dei prodotti impiegati per i bunkeraggi marina verso un altro Paese UE (p.to 3 Tab A), è stato rilevato un disallineamento tra le disposizioni contenute nel DM 225/2015 e gli attuali tracciati previsti per l'emissione del documento in formato telematico. Al riguardo sarà presentata alle competenti funzioni dell'ADM una specifica proposta anche alla luce di quanto è stato anticipato nella presentazione del 6 giugno.

- **Prodotti sottoposti a vigilanza fiscale Art. 21, comma 3 del TUA.** Per la movimentazione dei prodotti in oggetto, si chiede di confermare l'emissione del documento di accompagnamento beni viaggianti. Si osserva che attualmente tutte le categorie di destinatari (utilizzatore esente, deposito intermedio ed altre ancora) di tali prodotti non sono inserite nella tabella "tipo destinazione" relativa all'emissione dell'e-DAS
- **Prodotti tassati a peso** Si segnala che per l'emissione dell'e-DAS per i prodotti tassati a peso attualmente il sistema dell'ADM prevede obbligatorio l'inserimento dei dati relativi ai litri a volume, al volume a litri a 15[^] e la densità a 15[^].
- **Alternanza bolla di accompagnamento dei beni viaggianti ed e-das.** In considerazione delle vigenti previsioni normative e regolamentari per la movimentazione di determinate categorie di prodotti o per determinati usi degli stessi, per i quali è prevista l'emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, si chiede di confermare l'attuale facoltà attribuita allo spediteore di poter adottare come documento di circolazione il documento di accompagnamento semplificato in formato cartaceo (DAS), in luogo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti
- **Articolo 17 del D.Lgs. 504/95.** In proposito si chiede di confermare l'adozione del documento e-DAS per la movimentazione dei prodotti esenti ai sensi dell'articolo 17 del TUA, laddove non è prevista l'emissione del documento e-AD, specificando le relative istruzioni per l'indicazione del destinatario, in considerazione della loro particolare natura giuridica.

- **Additivi.** In riferimento alle istruzioni per la circolazione dei prodotti additivi per carburazione e/o combustione (es. per gli NC 3811, 3824, 2909 [etbe/mtbe]) contenute nella circolare delle dogane n. 1/D del 4 gennaio 1999, si chiede di confermare l'eventuale utilizzo dell'e-DAS telematico solo per la movimentazione degli additivi per i quali è previsto il codice categoria prodotti accise (CPA) .